

ALLEGATO "B" all'atto  
REP. N. 9171  
RACC. N. 7177

=====  
STATUTO DELLA "FONDAZIONE SAFE"  
=====

=====  
Articolo 1  
=====

=====  
Costituzione e natura  
=====

1. È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE SAFE" con sede in Ravenna. =====

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere della Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e ss. c.c. ed è pertanto aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici, che privati, italiani o stranieri, i quali potranno assumere le qualità di cui al successivo art. 10. =====

3. La Fondazione non ha scopo di lucro. =====

4. La denominazione "FONDAZIONE SAFE" può essere utilizzata, anche in forma abbreviata (in particolare nella forma "SAFE"), in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. =====

=====  
Articolo 2  
=====

=====  
Durata  
=====

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga proposto lo scioglimento anticipato alla competente Autorità amministrativa dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 20. =====

=====  
Articolo 3  
=====

=====  
Delegazioni ed Uffici  
=====

Conformemente allo scopo della Fondazione ed alla dimensione internazionale della sua attività, delegazioni, sedi operative ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia, che all'estero, mediante decisione rimessa all'organo amministrativo. =====

=====  
Articolo 4  
=====

=====  
Scopi e attività  
=====

1. La Fondazione ha come scopo quello della promozione di attività nazionali ed internazionali nei settori della sicurezza, difesa, pace e stabilità, libertà e diritti fondamentali e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale di interesse generale; nell'attuazione di tale fine, essa potrà svolgere le seguenti attività: =====

- supporto e consulenza a stati ed enti pubblici per l'elaborazione di modelli normativi ed organizzativi comuni (specie per quanto concerne la diffusione dell'acquis dell'Unione Europea), nonché per la definizione di strategie di riforma ordinamentali e per la preparazione, implementazione e rendicontazione di progetti europei a supporto delle suddette aree d'intervento; =====

- predisposizione ed attuazione di programmi per il rafforzamento della stabilità delle istituzioni democratiche, della legalità e della sicurezza; =====

- predisposizione ed attuazione di programmi di formazione, =====

sensibilizzazione ed aggiornamento di attori pubblici e privati operanti nelle suddette aree d'intervento, nonché delle collettività interessate; =====

- predisposizione ed attuazione di programmi di addestramento delle forze di polizia, nonché per l'elaborazione di procedure comuni per la condivisione di informazioni e la repressione di attività criminali e terroristiche internazionali; =====

- predisposizione ed attuazione di attività di innovazione sociale sul territorio italiano o di altri Paesi dell'Unione Europea, in collaborazione con enti pubblici e privati; ==

- svolgimento di studi ed analisi di carattere sociale, economico (tra gli altri, studi di valutazione) e giuridico; =

- supporto ad enti pubblici e privati per la definizione delle priorità, preparazione, implementazione e rendicontazione di progettualità finanziate da fondi pubblici o privati =====

=====  
===== Articolo 5 =====

=====  
===== Attività strumentali, accessorie e connesse =====

1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione potrà inoltre: =====

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

- amministrare e gestire i beni su cui risulti titolare di diritti reali (quali, a titolo meramente esemplificativo: proprietà, superficie, usufrutto, uso), o personali di godimento (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli derivanti da contratti di locazione, locazione finanziaria, locazione in funzione della successiva alienazione di immobili, affitto, noleggio, comodato); =====

- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche; =====

- erogare premi o borse di studio; =====

- sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsivoglia supporto) funzionali ai fini istituzionali; =====

- contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione; =====

- stabilire rapporti anche duraturi, di carattere collaborativo ovvero partecipativo (anche mediante l'acquisizione di partecipazioni o cointeressenze in



qualunque forma), con organizzazioni, istituzioni ed enti italiani ed internazionali per promuovere e diffondere la cultura dei diritti fondamentali, della democrazia e della legalità;

- concorrere alla costituzione di enti od organizzazioni giuridiche di qualsivoglia natura o finalità, purché ciò sia coerente con gli scopi della Fondazione;

- avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini fondazionali.

2. È vietato alla Fondazione di svolgere attività strumentali, accessorie e connesse diverse da quelle istituzionali, se non connesse o comunque funzionali a queste ultime.

#### Art. 6

##### Vigilanza

L'autorità amministrativa competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle disposizioni del d.P.R. 361/2000.

#### Articolo 7

##### Patrimonio - Fondo di dotazione

1. Nel patrimonio della Fondazione è istituito un fondo di dotazione costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, consistente nell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) conferito congiuntamente dai Fondatori Promotori, e, nel corso della vita dell'ente, integrabile ad opera dei Partecipanti a progetti speciali e degli altri Sostenitori mediante conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con esplicito vincolo di destinazione ad incremento del fondo di dotazione intendendosi che in assenza di tale espressa destinazione, ogni liberalità contributo e attribuzione patrimoniale si intenderà imputato al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8;

- dalla parte di rendite non utilizzate, che con decisione dell'organo amministrativo, sono destinate ad incrementare il fondo di dotazione;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da organizzazioni sovranazionali, da Stati stranieri, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani o stranieri.

#### Articolo 8

##### Patrimonio - Fondo di gestione

1. Salva l'istituzione di ulteriori fondi con destinazione particolare ai sensi dell'art. 32 c.c., il residuo patrimonio della fondazione è compreso nel fondo di gestione, il quale è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della

Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 7; ==  
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che ==  
non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; ==  
- da eventuali contributi attribuiti da organizzazioni ==  
sovrnazionali, da Stati stranieri, dallo Stato, da enti ==  
territoriali o da altri enti pubblici, italiani o stranieri, ==  
senza espressa destinazione al fondo di dotazione; ==  
- da contributi effettuati a qualsiasi titolo diverso dai ==  
conferimenti dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti a ==  
progetti speciali; ==  
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, ==  
strumentali e connesse; ==  
- dai beni mobili e immobili e ogni altro diritto che siano ==  
acquistati valendosi delle risorse presenti nel fondo di ==  
gestione della Fondazione secondo le norme del presente ==  
statuto. ==

===== Articolo 9 =====  
===== Esercizio finanziario =====

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. =====
2. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dall'organo amministrativo. Qualora particolari esigenze lo richiedano e siano segnalate dall'Organo amministrativo l'approvazione del rendiconto economico e finanziario può essere posticipato ad una data ricompresa entro il 30 giugno. =====
3. Entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti di cui al comma precedente, i progetti, rispettivamente, del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario sono inviati congiuntamente alla convocazione ai soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea. =====
4. In occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, l'organo amministrativo redige altresì una relazione accompagnatoria contenente un'analisi equilibrata ed esauriente della situazione della Fondazione e del risultato della gestione. =====
5. Tale relazione deve inoltre illustrare gli accantonamenti effettuati e gli investimenti realizzati con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del fondo di dotazione della Fondazione. =====
6. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono redatti con chiarezza e strutturati in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, con evidenza dei risultati dell'esercizio. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20-bis del d.P.R. 600/1973 e successive modifiche



ed integrazioni. =====

7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. =====

8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso durante la prima riunione successiva al loro sorgere. =====

9. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione, ovvero di quelle direttamente connesse. In presenza di perdite di gestione risultanti da esercizi precedenti che incidano sul fondo di dotazione, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali successive dovranno essere prioritariamente impiegati per il loro ripianamento.===

10. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri enti operanti in ambiti analoghi, secondo quanto disposto al successivo art. 20. =====

===== Articolo 10 =====

===== Membri della Fondazione =====

I membri della Fondazione si dividono in: =====

- Fondatori Promotori; =====
- Partecipanti a progetti speciali. =====

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori senza entrare a far parte della Fondazione i soggetti così menzionati negli articoli 7 e 12 del presente Statuto. =====

===== Articolo 11 =====

===== Fondatori Promotori =====

Sono Fondatori Promotori i Signori Andrea D'Angelo, Silvia D'Adda e la società denominata "ETHIC S.R.L.S." attualmente con sede a Ravenna Via Maggiore n. 73, che hanno effettuato i conferimenti necessari alla creazione del fondo di dotazione iniziale. =====

Essi non possono essere esclusi dalla Fondazione e sono membri di diritto permanenti del Consiglio di Amministrazione della stessa, ove nominato, non potendo essere revocati dalla carica, fermo restando il diritto degli stessi di rinunciare a tale carica. =====

I Fondatori Promotori hanno il diritto di nominare di comune accordo dei nuovi Fondatori Promotori che si sostituiscano ad essi in caso di loro rinuncia a tale qualifica o morte. ===

===== Articolo 12 =====

===== Partecipanti a progetti speciali e Sostenitori =====



1. Con decisione dell'amministratore o con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta possono inoltre essere nominati Partecipanti a progetti speciali per un tempo commisurato alla durata del relativo progetto le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione mediante servizi o attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di diritti su beni materiali o immateriali, nella misura e nelle forme determinate con regolamento dall'Organo amministrativo stesso adottato ai sensi del successivo art. 15. Con la delibera di nomina saranno altresì fissati i diritti partecipativi spettanti ai soggetti nominati Partecipanti a progetti speciali. =====

2. Senza entrare a far parte della Fondazione, possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'organo amministrativo, ovvero con servizi e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di diritti su beni materiali o immateriali. =====

3. La condizione di Partecipante a progetti speciali e la qualifica di Sostenitore durano per tutto il periodo per il quale il previsto contributo è stato regolarmente versato.

4. La condizione di Partecipante a progetti speciali dura per tutto il periodo in cui si svolge l'operazione programmata alla quale prende parte il soggetto interessato ed a condizione che svolga l'attività o realizzi il servizio promessi, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13. =====

5. Possono essere nominati Partecipanti a progetti speciali, ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero. =====

6. All'organo amministrativo è riconosciuto il potere di nominare dei Partecipanti a titolo onorario, definendone la posizione e gli eventuali compiti conformemente ad un apposito regolamento interno. =====

===== Articolo 13 =====

===== Esclusione e recesso =====

1. L'organo amministrativo può escludere i Partecipanti a progetti speciali per gravi violazioni degli obblighi e doveri derivanti dalla legge e dal presente Atto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- inadempimento o impossibilità sopravvenuta dell'obbligo di



effettuare i conferimenti e le contribuzioni previsti; =====  
- inosservanza dei regolamenti adottati dall'organo amministrativo; =====

- sopravvenuto verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.; =====

- condanna anche solo provvisoriamente esecutiva al risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti nei confronti della Fondazione; =====

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri partecipanti e gli altri organi della Fondazione;====

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi: =====

- applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. 231/2001, nel testo vigente tempo per tempo, in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni; =====

- scioglimento e conseguente liquidazione volontaria; =====

- apertura di qualsivoglia procedura concorsuale concretamente finalizzata alla liquidazione ed all'estinzione dell'ente. =====

3. I Fondatori Promotori ed i Partecipanti a progetti speciali possono recedere dalla Fondazione in ogni momento con un preavviso di centoventi giorni, fermi restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e l'irripetibilità delle prestazioni già effettuate, fermo restando che agli stessi non è dovuta nessuna liquidazione della quota a carico del patrimonio della Fondazione. =====

===== Articolo 14 =====

===== Organi della Fondazione =====

Sono organi della Fondazione: =====

- l'Amministratore o il Consiglio di Amministrazione, fungibilmente designati nel presente atto come "organo amministrativo"; =====

- il Presidente ed il Vice Presidente; =====

- il Comitato Etico e Scientifico; =====

- l'Assemblea. =====

===== Articolo 15 =====

===== Organo amministrativo =====

1. Il primo Amministratore della Fondazione è stato nominato di comune accordo tra i Fondatori Promotori nella persona del Signor D'Angelo Andrea. Qualora non sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in capo all'Amministratore si cumulano tutti i poteri di tale organo collegiale e quelli del Presidente della Fondazione di cui al successivo articolo 17, ed egli potrà spendere tale qualifica nei rapporti con i terzi. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque, incluso il Presidente della Fondazione.=

3. La sua composizione sarà la seguente: =====

a) tre consiglieri di diritto corrispondenti ai Fondatori Promotori; =====

b) fino a due consiglieri eletti in Assemblea dai Partecipanti a progetti speciali, ove presenti in numero superiore all'unità. =====

4. I membri del Consiglio di Amministrazione diversi dai Fondatori Promotori restano in carica tre anni, con scadenza all'approvazione del bilancio del terzo anno, salvo revoca da parte dell'Assemblea o del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, ovvero, nel caso testè indicato sub b) nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante a progetti speciali. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. =====

5. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare su tutte le seguenti materie, nonché su ogni altro oggetto concernente la gestione dell'attività istituzionale. =====

6. In particolare provvede a: =====

a) redigere i progetti di bilancio di previsione e di rendiconto economico e finanziario, nonché la relazione accompagnatoria di cui all'art. 9; =====

b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; =====

c) determinare con appositi regolamenti i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 10 e 12 possono divenire Partecipanti a progetti speciali e procedere alla relativa ammissione a maggioranza semplice; =====

d) definire le linee strategiche di attività della Fondazione e dotarla di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche per rilevare tempestivamente e prevenire l'insorgenza dello stato di crisi;

e) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione secondo quanto stabilito all'art. 17; =====

f) stabilire il proprio compenso entro i limiti derivanti dalla normativa applicabile; =====

g) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; =====

h) nominare, ove necessario e funzionale alla realizzazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, un direttore generale, un direttore amministrativo o anche un direttore scientifico, definendone poteri, compensi, responsabilità e casi di revoca; =====

i) approvare i regolamenti richiamati nel presente statuto tutti quelli ritenuti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione; =====

j) tenere ed aggiornare i libri previsti nel presente statuto, nonché il libro dei partecipanti, in cui sono



iscritti il nome ed il cognome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, nonché un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica certificata dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti a progetti speciali; =====

k) deliberare la costituzione, ovvero la partecipazione a enti pubblici o privati, italiani o stranieri nei limiti di cui all'art. 5. =====

7. Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, le linee strategiche di attività e l'attribuzione di deleghe potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. =====

===== Art. 16 =====

= Consiglio di amministrazione - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. =====

2. L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora della seduta, l'ordine del giorno ed il luogo, anche al di fuori del territorio dello stato italiano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e a condizione che non sia fissata antecedentemente al giorno successivo alla prima. =====

3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima, quanto in seconda convocazione, la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei Fondatori Promotori. In caso di tardività o di mancanza della convocazione, la riunione è comunque valida se sono presenti tutti i consiglieri e nessuno si oppone alla prosecuzione dei lavori. =====

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. =====

5. Il Consiglio può riunirsi anche in audiovideoconferenza a condizione che: =====

a) il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, siano presenti nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

b) il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) il segretario, se nominato, possa percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione; =

d) gli intervenuti possano visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione rilevante, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nonché dal notaio per le deliberazioni in cui sia richiesto il suo ministero, o in quelle in cui il suo ministero sia inderogabilmente previsto dalla legge. Il verbale è trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni di cui all'art. 2421, comma 1, n. 4, c.c.=  
=====

Articolo 17

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o l'amministratore, se nominato, è anche Presidente della Fondazione. =====

2. Il primo amministratore resta in carica per tre anni. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente sarà nominato da tale organo tra i suoi componenti con votazione a maggioranza e comunque col voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. =====

3. Il Presidente della Fondazione provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione nelle materie di sua competenza alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, godendo di ogni più ampia facoltà a questo scopo. Il Presidente può altresì agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. =====

4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. =====

5. Il Vice Presidente può essere nominato in seno al Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza e sostituisce il Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente può inoltre delegare singoli compiti al Vice Presidente. =====

Art. 18

Comitato Etico e Scientifico

1. Il Comitato Etico e Scientifico è organo consultivo facoltativo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, nominati dall'organo amministrativo su proposta dell'Assemblea tra le persone fisiche e giuridiche, =====



enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.==

2. Il Comitato Etico e Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente un parere per approfondire le problematiche etiche e giuridiche di singole operazioni o progetti ritenute di rilevante importanza. =====

3. I componenti del Comitato Etico e Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni o revoca da parte dell'organo amministrativo.==

4. Il Comitato Etico e Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. =====

5. L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora della seduta, l'ordine del giorno ed il luogo. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e a condizione che non sia fissata antecedentemente al giorno successivo alla prima. =====

6. Il Comitato Etico e Scientifico delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di tardività o di mancanza della convocazione, la riunione è comunque valida se sono presenti tutti i componenti ed il Presidente e nessuno si oppone alla prosecuzione dei lavori. =====

7. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, trascritto nel libro dei verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione alla stregua di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 16. =====

===== Art. 19 =====  
===== Assemblea =====

1. L'Assemblea è formata dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti a progetti speciali e si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei progetti di bilancio di previsione e di rendiconto economico e finanziario al termine dell'esercizio. =====

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere oltre alla data e l'ora della seduta, pure l'ordine del giorno ed il luogo, se diverso dalla sede della Fondazione. In caso di tardività o di mancanza della

convocazione, la riunione è comunque valida se sono presenti tutti i componenti e l'organo amministrativo e nessuno si oppone alla prosecuzione dei lavori. =====

3. L'Assemblea è competente a deliberare sulle seguenti materie: =====

a) approvazione dei progetti di bilancio di previsione e di rendiconto economico e finanziario presentati dal Consiglio di Amministrazione; =====

b) nominare, revocare e stabilire il compenso dei componenti del Comitato Etico e Scientifico, salvo quanto previsto dal precedente art. 18; =====

c) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori, le modifiche al presente statuto; =====

d) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei componenti e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori, di proporre all'Autorità amministrativa competente l'approvazione della trasformazione, della fusione o della scissione, anche eterogenee, della Fondazione; =====

e) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei componenti e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori, di proporre all'autorità amministrativa competente l'approvazione dello scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto. =====

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei Fondatori Promotori e della maggioranza semplice dei componenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza semplice dei componenti. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo ove diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto. =

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante audiovideoconferenza a condizione che: =====

a) il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, siano presenti nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

b) il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) il segretario, se nominato, possa percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione; =

d) gli intervenuti possano visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione rilevante, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nonché dal notaio per le



deliberazioni in cui sia richiesto il suo ministero, o in quelle in cui il suo ministero sia inderogabilmente previsto da norme di legge. Il verbale è trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni di cui all'art. 2421, comma 1, n. 3, c.c..=

===== Articolo 20 =====

===== Scioglimento e devoluzione del patrimonio =====

1. Oltre alle cause previste dalla legge, la Fondazione si scioglie per sopravvenuta mancanza di tutti i Fondatori Promotori, per sopravvenuta impossibilità di funzionamento dell'Assemblea consistente nella mancata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario per due esercizi consecutivi e per approvazione da parte dell'Autorità amministrativa competente delle delibere di scioglimento. =====

2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto a favore di altri enti operanti in ambiti analoghi, previa deliberazione dell'Assemblea, se funzionante, oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei Fondatori Promotori, ove presenti. =====

===== Articolo 21 =====

===== Comunicazioni =====

Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto dovranno essere effettuate presso il domicilio, la sede, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai soggetti interessati alla Fondazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 15, comma 6, lett. j). In caso di variazione del recapito, è onere di ogni interessato comunicarlo tempestivamente alla Fondazione, la quale non risponde del mancato aggiornamento incolpevole e di ogni sua conseguenza. =====

===== Articolo 22 =====

===== Clausola compromissoria =====


Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno risolte mediante arbitrato disciplinato secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale presso la CCIAA del luogo in cui ha sede la Fondazione, da un arbitro unico prescelto secondo le modalità indicate dal medesimo Regolamento. Per le controversie che non siano devolubili ad arbitri, è competente il Tribunale del luogo in cui la fondazione ha sede, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge preveda inderogabilmente una diversa competenza territoriale. =====

===== Articolo 23 =====

===== Clausola di rinvio =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato. =====

La presente copia di ~~cinquantotto~~ pagine scritte e conforme al suo originale firmato, ai miei atti; si rilascia  
ALLA PARTE, IN CARTA LIBERA PER GLI USI FISCALI ESENTI CONSENTITI DALLA LEGGE  
Averme, via Garibaldi n. 4, diciotto febbraio duemila  
venti.

*Admiral*  *Capo*